



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
LICEO GINNASIO STATALE "M. BURATTI"
E. Mail vtpc010003@istruzione.it vtpc010003@pec.istruzione.it
Tel. : 0761/346036-0761304192 - Fax : 0761/322420 -
CODICE FISCALE 80014070561 CODICE UNIVOCO UFZPX1



Viterbo, 09 settembre 2025

Agli alunni

Ai genitori degli alunni

COMUNICAZIONE N. 7

OGGETTO: divieto di fumo nei locali scolastici e nelle pertinenze e provvedimenti per chi contravviene

Al fine di non incorrere nella spiacevole circostanza di dover sanzionare comportamenti non conformi alle normative vigenti, si informa la comunità scolastica che in tutti i locali scolastici e nelle pertinenze anche esterne vige il divieto assoluto di fumare, che si estende alle sigarette elettroniche.

Coerentemente con la propria missione educativa ed in piena sintonia con gli attuali orientamenti del legislatore, la scuola è impegnata a far sì che gli allievi acquisiscano comportamenti e stili di vita maturi e responsabili, finalizzati al benessere e improntati al rispetto della qualità della vita, all'educazione alla convivenza civile ed alla legalità.

Pertanto si prefigge di:

- ⇒ prevenire l'abitudine al fumo;
- ⇒ incoraggiare i fumatori a smettere di fumare o almeno a ridurre il numero giornaliero delle sigarette;
- ⇒ garantire un ambiente di lavoro salubre, conformemente alle norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro;
- ⇒ proteggere i non fumatori dai danni del fumo passivo;
- ⇒ promuovere iniziative informative/educative sul tema;
- ⇒ favorire la collaborazione sinergica con le famiglie e il territorio, condividendo con genitori ed istituzioni obiettivi, strategie e azioni di formazione e sensibilizzazione;
- ⇒ fare della scuola un ambiente "sano", basato sul rispetto della persona e della legalità e che faciliti negli allievi scelte consapevoli orientate alla salute propria ed altrui.

Le norme vigenti in materia di "Tutela della salute nelle scuole" estendono "il divieto di fumo anche alle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche statali e paritarie" e stabiliscono il divieto di utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi delle istituzioni scolastiche statali.

È stabilito, dunque, il divieto di fumo in tutti i locali dell'edificio scolastico e nelle aree all'aperto di pertinenza dell'Istituto, anche durante l'intervallo. All'interno dell'Istituto è inoltre vietato l'uso di sigarette elettroniche per tutti gli studenti ed il personale.

Si richiamano altresì le disposizioni di legge in materia di fumo:

il Decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104, “Misure urgenti in materia di Istruzione, Università e Ricerca”. (GU Serie Generale n.214 del 12-9-2013) entrato in vigore il 12/09/2013 stabilisce, all’Articolo 4 (Tutela della salute nelle scuole), il divieto di fumo nelle scuole.

All’articolo 51 della legge 16 gennaio 2003. n. 3, dopo il comma 1 è inserito il seguente: **“1-bis. Il divieto di cui al comma 1 (n.d.r. divieto di fumo) è esteso anche alle aree all’aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche statali e paritarie.”** I successivi commi 2, 3 e 4 **introducono il divieto di utilizzare sigarette elettroniche**, stabilendo conseguenti sanzioni nell’ipotesi di violazione del divieto.

Così come stabilito dall’art. 7 L. 584/1975, modificato dall’art. 52 comma 20 della L. 28/12/2001 n. 448, dalla L. 311/04 art.189 e dall’art. 10 L 689/1981, dall’art. 96 D. Lgs. 507/1999, **“i trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 27,5 a € 275,00. La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni”**.

Si ricorda, infine, che, poiché al personale dell’Istituto è vietata la riscossione diretta della sanzione amministrativa, il pagamento deve essere effettuato, come previsto dal punto 10 dell’Accordo Stato Regioni del 16/12/04, presso la Tesoreria provinciale, oppure in banca o presso gli Uffici postali, utilizzando il modello F23 (Agenzia delle Entrate) con codice tributo 131T, (Causale: Infrazione divieto di fumo – LICEO GINNASIO “MARIANO BURATTI”).

I trasgressori che dovessero essere sanzionati con una multa dovranno consegnare copia della ricevuta, comprovante l’avvenuto pagamento, presso la segreteria.

Coloro che, pur essendo preposti al controllo e all’applicazione della presente, non fanno rispettare le singole disposizioni, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 200 a € 2.000.

I fiduciari di plesso, con il supporto dei Collaboratori Scolastici dei piani, verificheranno che in tutti i locali della scuola sia correttamente affisso il cartello di divieto (inclusi il cortile e l’area interna alla cancellata della sede centrale) e che nei cartelli, vi siano i nomi dei delegati ad irrogare la sanzione.

In ogni classe, il Consiglio di Classe, individuerà n.1/2 docenti che svolgeranno lezioni informative sui danni alla salute provocati dal fumo. Per gli alunni sorpresi a fumare a scuola, si procederà a notificare immediatamente ai genitori l’infrazione della norma; **in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, sarà comminata una sanzione disciplinare.**

Al fine di sensibilizzare gli studenti in merito alla gravità della violazione del divieto di fumo nei locali e nelle pertinenze scolastiche, **si informa che in caso di sanzione, la scuola ha l’obbligo di segnalazione della violazione alla Prefettura.**

Il Dirigente scolastico
Dott.ssa Clara Vittori